

4) Nel caso in cui il liquame prodotto e detenuto da uno stabilimento di allevamento di suini debba essere classificato come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350:

— l'articolo 8 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a che il suddetto detentore venga autorizzato, quali che siano le condizioni, a disfarsi di tale rifiuto cedendolo a un imprenditore che lo utilizza come fertilizzante sui propri terreni quando risulta che tale imprenditore non è né titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della direttiva in parola, né dispensato da tale autorizzazione e iscritto in conformità delle disposizioni dell'articolo 11 della stessa direttiva; e

— il combinato disposto degli articoli 8, 10 e 11 della direttiva di cui trattasi deve essere interpretato nel senso che osta a che la cessione di tali rifiuti da parte del suddetto detentore a un imprenditore, che li utilizza come fertilizzante sui propri terreni e che è titolare di un'autorizzazione ai sensi del succitato articolo 10 o è dispensato da una tale autorizzazione e iscritto in conformità del succitato articolo 11, sia subordinata al fatto che il suddetto detentore si assuma la responsabilità del rispetto, da parte di tale altro imprenditore, delle norme applicabili, in forza del diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti, alle operazioni di recupero compiute da quest'ultimo.

(<sup>1</sup>) GU C 151 del 26.5.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 — Repubblica francese/Commissione europea**

(Causa C-115/12 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica — Riduzione di un contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Conformità delle operazioni alle disposizioni dell'Unione — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 2 — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero»]**

(2013/C 344/39)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard e N. Rouam, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Dinthilhac e A. Steiblytè, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Francia/Commissione, (T-488/10), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2010) 5229 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativa alla soppressione di una parte

della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione francese della Martinica — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero» — Errori di diritto — Assenza di motivazione

#### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bariatric Europe Inc. SAS**

(Causa C-120/12 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari]**

(2013/C 344/40)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Bariatric Europe Inc. SAS

#### Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI (T-62/12), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi nazionali «PROTI», «PROTIPOWER» e «PROTIPLUS», per prodotti delle classi 29 e 32, e del nome commerciale nazionale «PROTITOP», per prodotti delle classi 29, 30 e 32, avverso la decisione R 740/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 dicembre 2008, recante rigetto del ricorso proposto avverso